



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n.9

P.I. 00482780186

UFFICIO
SERVIZI
SOCIALI

Tel. 0384-87129

e-mail:
segreteria@comune.pievelcairo.pv.it

AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2024
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
AI SENSI DELL'ART 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ'

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016, è una misura di sostegno economico a carattere temporaneo, volto a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici-SAP in comprovate difficoltà economiche. È disciplinato dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 ed è finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ'

Nuclei familiari, in comprovate difficoltà economiche, assegnatari di alloggi dei servizi abitativi pubblici a canone sociale, appartenenti alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza di cui all'art. 31 della legge regionale 27/2009.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere inclusi per l'anno 2024 nell'area di Protezione, Accesso o Permanenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della L.R. 27/2009;
- avere alla data di pubblicazione del presente avviso una permanenza minima nell'alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi;
- avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 9.360,00
- non essere destinatari di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) dell'art. 25 del regolamento regionale n. 4/2017 o una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 4 del medesimo articolo;
- avere una soglia patrimoniale, desunta dalla certificazione ISEE/DSU in corso di validità, corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'art 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del regolamento regionale n. 4/2017.

4. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ'

Il contributo regionale di solidarietà per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica, è pari ad un importo massimo di € 1.850,00 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2024 in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3000 euro) e ad un importo massimo di € 2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti di cui sopra.

Esso è destinato alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2024, nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale, ma permane l'obbligo dell'assegnatario del pagamento del canone di locazione per l'anno 2024.

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà, gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 potranno presentare richiesta di contributo secondo la modulistica di cui all'Allegato A), nel periodo compreso dal 30 OTTOBRE 2024 al 29 NOVEMBRE 2024.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà può essere presentata:

- direttamente presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Pieve del Cairo – P.za Paltineri 9 – negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
- inviata a mezzo mail all'indirizzo segreteria@comune.pievedelcairo.pv.it;
- inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al richiedente e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comunepievedelcairo@pec.it (in tale caso, esclusivamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata).

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione e la gestione del contributo di solidarietà regionale che, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 11/2019:

- a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 R.R. n. 11 del 10.10.2019;
- b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 R.R. n. 11 del 10.10.2019;
- c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3 R.R. n. 11 del 10.10.2019;
- d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) redige una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d).

Successivamente il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica di cui al paragrafo precedente:

- a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza;
- b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità delle domande, le domande:

- prive di uno dei requisiti previsti;
- non debitamente firmate;
- prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta;

- per le quali le verifiche condotte dal Comune di Pieve del Cairo evidenzino omissioni o situazioni reddituali/patrimoniali/anagrafiche non rispondenti a quelle dichiarate dal nucleo familiare in sede di anagrafe;
- presentate fuori termine

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato sarà trattenuto dall'Ente a copertura degli addebiti a carico dell'inquilino beneficiario per spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2024 e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale.

9. CONTROLLI

L'Ente proprietario Comune di Pieve del Cairo erogatore del contributo può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, l'Ente proprietario Comune di Pieve del Cairo procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali, Sig.ra Beccaria Ambrogia.

11. MODALITA' RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso e per la verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi a:

Ufficio Segreteria del Comune di Pieve del Cairo – P.za Paltineri 9 – negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – telefono: 038487129.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rinvia alla specifica informativa allegata.

13. ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente avviso:

1. Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà- comma 3
2. Informativa per il trattamento dei dati personali,

reperibili sul sito comunale: **www.comune.pievedelcairo.pv.it**

Pieve del Cairo, lì 29/10/2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Ambrogia Beccaria

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)